



Centrale Unica di Committenza  
**UNIONE MONTANA VALLE STURA**

Unione dei Comuni di Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio,  
Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vignolo e Vinadio  
(Provincia di Cuneo)

Via Martiri e Caduti per la Libertà n. 13 - 12014 DEMONTE

Appalto n. 05\_2016

Demonte, li 29.06.2016

**Servizio di "TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI  
VIGNOLO TRIENNIO 2016/2017 – 2018/2019"**

**DISCIPLINARE DI GARA**

Estremi appalto:

<b>Stazione appaltante</b>	Unione Montana Valle Stura Via Martiri e Caduti per la Libertà n. 13 - 12014 DEMONTE <b>Responsabile del Procedimento:</b> ing. Giorgio Chiapello (tel. 0171.955555 – e-mail segreteria@vallestura.cn.it – PEC: unionemontana.vallestura@pec.it)
<b>Amministrazione aggiudicatrice</b>	Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Stura Via Martiri e Caduti per la Libertà n. 13 - 12014 DEMONTE Responsabile della C.U.C.: arch. Anna Bertola (tel. 0171/959143 – P.E.C. unionemontana.vallestura@pec.it)
<b>Luogo di esecuzione</b>	Comune di Vignolo, vie varie
<b>Natura del servizio</b>	Trasporto scolastico
<b>Codice identificativo di gara (CIG)</b>	67082173CA

**Articolo 1 - Oggetto dell'appalto e importo a base di gara**

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni delle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, residenti nel territorio del Comune di Vignolo, alle seguenti sedi scolastiche durante i giorni di attività didattica:

- primaria del Capoluogo sita in Piazza Grande 1 - Vignolo;
- secondaria di 1° grado sita in Piazza Bernardi, 6 - Cervasca;
- infanzia statale sita in via Rosoline 30 – Vignolo.

Importo a base di gara: Euro 105.159,00 (di cui € 1.020,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) per il triennio.

**Articolo 2 - Termini e modalità di presentazione delle offerte**

L'offerta dovrà pervenire all'ufficio protocollo dell'Unione Montana Valle Stura, sito in Via Divisione Cuneense n. 5 – 12014 DEMONTE, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 luglio 2016.

Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo dell'Ente.

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l'amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all'interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà riportare la seguente indicazione:

**“Offerta per procedura aperta per l'appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Comune di Vignolo trienzo 2016/2017-2018/2019 – CIG 67082173CA” oltre al nominativo dell'impresa partecipante.**

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:

- **Busta n. 1** – documentazione amministrativa;
- **Busta n. 2** – offerta tecnica;
- **Busta n. 3** – offerta economica.

Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All'esterno delle buste deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto e dicitura sopra evidenziata in grassetto.

**Nota bene:**

*Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l'offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).*

**Articolo 3 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione**

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall'articolo 45 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

**Nota bene:**

*I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.*

*E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.*

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
- g) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
- h) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

**Nota bene:**

*E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.*

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:

**REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D.Lgs. 50/2016)**

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di concordato con continuità generale e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- b) non aver in corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;

**Nota bene:**

*L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.*

- c) non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

**Nota bene:**

*L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.*

- e) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

**Nota bene:**

*L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.*

- f) non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale dei contratti collettivi o delle disposizioni interrazziali;
- g) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente così come individuate dall'art. 80 c. 4 del D.Lgs. 50/2016;
- h) essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

- i) non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (compresi quelli di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2009);
- j) non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- k) non trovarsi nella situazione di cui all'articolo 80 c. 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016, ossia non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- m) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, così come individuati dall'art. 80 c. 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- n) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- o) non abbia attuato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive.

#### **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (*se chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia*) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 (*se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia*).

##### **Nota bene:**

*Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.*

- b) attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal D. Lgs. n. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o equivalente titolo comunitario

#### **REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA:**

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) avere realizzato nel triennio 2013, 2014, 2015, un fatturato globale di importo pari almeno all'importo dell'appalto in oggetto (il triennio di riferimento considerato è quello per il quale i dati di bilancio o di altra documentazione fiscale risultano effettivamente utilizzabili, in quanto approvati o presentati).

##### **Nota bene:**

*L'amministrazione ha facoltà di richiedere il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 50/2016. I requisiti sopra elencati sono stati indicati a titolo di mera esemplificazione.*

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 oppure mediante la presentazione del D.G.U.E. (vedi allegato 0); al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

##### **Nota bene:**

*Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.*

#### **REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE:**

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) disponibilità delle seguenti attrezzature tecniche: n. 1 scuolabus con 25 posti a sedere , n. 1 scuolabus con 30 posti a sedere, n. 1 scuolabus con 40 posti a sedere, un ulteriore scuolabus con capienza minima 35 posti a sedere;
- b) aver reso senza demerito, per destinatari pubblici o privati, servizi analoghi a quello del presente appalto, nell'arco degli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando di gara, per un importo complessivo

pari almeno a quello a base di gara (€105.159,00) - con chiare indicazioni del committente, tipologia del servizio e ammontare del fatturato

**Nota bene:**

*L'amministrazione ha facoltà di richiedere il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 50/2016 a seconda della natura, della quantità, dell'importanza e dell'uso dei servizi. I requisiti sopra elencati sono stati indicati a titolo di mera esemplificazione.*

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 oppure mediante la presentazione del D.G.U.E. (vedi allegato 0); al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

#### **Articolo 4 - Avvalimento dei requisiti**

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di altra/e impresa/e (definita impresa/e ausiliaria/e), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.

Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 89 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, in conformità a quanto prescritto dall'art. 88 del Regolamento, e precisamente:

- a) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) in originale o copia autentica il contratto con il contenuto prescritto dall'art. 88, comma 1 del d.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- e) *(nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo)* in luogo del contratto di cui alla lettera d) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

#### **Articolo 5 - Documentazione da presentare**

**Busta n. 1** Riportante la dicitura "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" e quanto indicato all'articolo 2 del presente disciplinare di gara.

All'interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:

1. **Istanza di ammissione (come da "Allegato 1")** sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia autentica o copia conforme all'originale della relativa procura. La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere presentata in carta legalizzata mediante l'apposizione di una marca da bollo del valore di €. 16,00 per ogni pagina (la marca da bollo andrà apposta ogni quattro facciate).
2. **Dichiarazione (come da "Allegato 3")** sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché di essere in possesso dei

requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale oltre che l'eventuale volontà di subappaltare parte delle opere o avvalersi di altra impresa **oppure D.G.U.E. (come da "Allegato 0")**.

3. **"PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di vigilanza, rilasciato al concorrente dal "Sistema AVCpass". In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, si dovrà trasmettere anche il "PASSOE" relativo all'impresa ausiliaria. In assenza di tale documento verrà attivata la procedura di soccorso istruttorio "a titolo gratuito".

4. **Garanzia pari al 2% del prezzo indicato come base d'asta**, sotto forma di:

- cauzione, costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione;
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 (*Scadenza dell'obbligazione principale*), comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, tale garanzia deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal caso il concorrente dovrà produrre un'apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito.

L'amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

5. **Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**, di cui all'articolo 93 del c. 8 del D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente risultasse affidatario.

6. In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa procura.

7. **Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, deve essere prodotta la seguente documentazione:**

- scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale all'impresa mandataria;
- procura conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria.

I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese oltre a contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e risultare da scrittura privata autenticata. Le dichiarazioni di cui al punto 1 devono essere prodotte da tutte le imprese raggruppate. Le dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4 devono essere espresse dal legale rappresentante della capogruppo "in nome e per conto di questa e delle mandanti".

8. **In caso di avvalimento** dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 89 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:

- a) **indicare tale volontà nella dichiarazione di cui al modello di cui al modello "allegato 3" o, in alternativa nel D.G.U.E. di cui al "allegato 0"**, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

- b) una **dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria** attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi sul modello dell'allegato 3;
- c) una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) **in originale o copia autentica il contratto** con il contenuto prescritto dall'art. 88, comma 1 del d.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- e) *(nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo)* in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una **dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo**, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Si precisa che:

- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei relativi modelli. Troverà tuttavia applicazione quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in merito alla possibilità di regolarizzare la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal medesimo articolo 38. Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione pecuniaria pari all'un per mille del valore della gara e quindi pari ad € 105,16 (e comunque non superiore a 5.000 euro) garantito dalla cauzione provvisoria prevista dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
- nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.
- a norma dell'art. 95 c. 15 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

**Busta n. 2** Riportante la dicitura **"OFFERTA TECNICA"** e quanto indicato all'articolo 2 del presente disciplinare di gara.

In tale busta, che dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, dovrà essere inserita l'offerta riferita al merito tecnico del servizio.

Tale offerta, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate, consiste in **una relazione (max 10 pagine intese come facciate formato A4, in carattere Arial 11 interlinea singola)**, sottoscritta da un legale rappresentante dell'impresa concorrente o dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, in caso di R.T.I., consorzi ordinari, aggregazione di rete o G.E.I.E., che evidenzia il sistema organizzativo proposto indicando tutti gli elementi utili per l'assegnazione dei punteggi indicati al successivo punto 7, ovvero:

- a) caratteristiche ambientali del parco mezzi: il concorrente dovrà indicare i mezzi adibiti al servizio oggetto della gara, comprese le scorte, indicando modello, data di immatricolazione, numero di telaio, targa, l'omologazione ambientale (EURO) e numero di posti seduti con copia delle carte di circolazione. I punteggi saranno assegnati al numero di mezzi minimo, comprese le scorte, necessario per effettuare il servizio indicati all'art. 10 del capitolato speciale, dovrà anche essere riportato il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti automezzi;
- b) esperienza professionale degli autisti addetti al trasporto scolastico: il concorrente dovrà fornire nominativi, curriculum e formazione professionale dei conducenti che si impegna ad utilizzare nel servizio, indicando l'esperienza professionale in anni, compreso il personale di scorta;
- c) maggiori automezzi di scorta rispetto al numero previsto: il concorrente dovrà indicare se e quanti automezzi di scorta in più offre

- d) dislocazione del deposito dei mezzi della ditta: il concorrente dovrà indicare la sede del deposito della Ditta e nel caso di deposito fuori dal territorio comunale la distanza dal limite del territorio comunale (distanza rilevabile dal sito: [www.viamichelin.it](http://www.viamichelin.it));
- e) disponibilità ad effettuare gite gratuitamente: il concorrente dovrà indicare la volontà o meno di effettuare alcune gite (come da criterio "e" dell'offerta tecnica) a titolo gratuito, specificandone la quantità;
- f) quant'altro ritenuto necessario per l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo punto 7.

**N.B.** Le modalità di prestazione del servizio proposte dalla Ditta concorrente nella relazione formeranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, obbligando l'appaltatore al loro pieno e assoluto rispetto. Tuttavia per gli anni scolastici di durata dell'appalto l'impresa ha l'obbligo di aggiungere o ridurre eventuali tipologie di automezzi da impiegare, rispetto all'impegno assunto in sede di gara, determinato da modifiche del trasporto. Nel corso dell'esecuzione del servizio inoltre i mezzi potranno anche essere variati, per motivi organizzativi, purché reintegrati con altrettanti che presentino analoghe caratteristiche ed il Comune ha facoltà di richiedere la sostituzione degli automezzi che in riferimento alla loro vetustà ed usura ritiene non affidabili per il loro impiego sul trasporto scolastico.

**Busta n. 3** Riportante la dicitura **"OFFERTA ECONOMICA"** e quanto indicato all'articolo 2 del presente disciplinare di gara.

L'offerta, preferibilmente come da "allegato 2", dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate. Deve riportare l'indicazione del prezzo totale offerto, inferiore al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale anch'esso espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell'aggiudicazione, prevarrà l'importo più vantaggioso per l'amministrazione.

L'offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.

L'offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna.

L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.

**N.B.** Nella dichiarazione d'offerta economica di cui sopra, a pena di esclusione dalla procedura di gara, il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro così come previsto dal combinato disposto dagli art. 95 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 26 c. 6 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81.

## **Articolo 6 - Norme relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti**

Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi indicati come principali, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.



I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'amministrazione.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione, del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'amministrazione può recedere dall'appalto.

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

#### Articolo 7 - Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base degli elementi di seguito descritti e con attribuzione dei punteggi in centesimi come segue:

<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>Punti 40/100</b>
<p>Il massimo punteggio verrà attribuito all'impresa partecipante che avrà formulato l'offerta migliore (riportante il prezzo più basso). Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: <i>(vedi allegato P del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)</i></p> $P_i = O_{\max} / O_i$ <p>Dove:  <b>P<sub>i</sub></b> è il punteggio da attribuire al concorrente iesimo;  <b>O<sub>i</sub></b> è il valore offerto dal concorrente iesimo;  <b>O<sub>max</sub></b> è il valore dell'offerta migliore.</p>	
<b>OFFERTA TECNICA</b>	<b>Punti 60/100</b>
<p><b>a. caratteristiche ambientali del parco mezzi (3 scuolabus+1 di scorta)</b></p> <p><b>a.1 Immatricolazione autoveicoli (max 12 punti)</b>            Per ogni autoveicolo nuovo (non ancora immatricolato) o immatricolato per la prima volta nell'anno 2015.....p.ti 3            Per ogni autoveicolo immatricolato per la prima volta tra il 2012 e il 2014.....p.ti 2            Per i veicoli immatricolati per la prima volta tra il 2006 e il 2011.....p.ti 1            Per i veicoli immatricolati per la prima volta prima del 2006.....p.ti 0</p> <p><b>a.2 Classe ambientale (max 8 punti)</b>            Automezzi alimentati a GPL, metano o euro 6.....p.ti 2 per ogni mezzo            Automezzi omologati euro 5.....p.ti 1,5 per ogni mezzo</p>	<b>Max punti 25/100</b>

Automezzi omologati euro 4.....p.ti 1 per ogni mezzo	
Automezzi omologati euro 3.....p.ti 0,5 per ogni mezzo	
Automezzi omologati euro da euro 0 a euro 2.....p.ti 0 per ogni mezzo	
<b>a.3 Piano di manutenzione automezzi impiegati nel servizio (max 5 punti)</b>	
Ordinaria e straordinaria per garantire il perfetto stato di efficienza e sicurezza.....p.ti 5	
<b>b. esperienza professionale degli autisti addetti al trasporto scolastico</b>	<b>Max punti 12/100</b>
Sarà oggetto di valutazione il numero di autisti che il concorrente intende impiegare nel servizio con esperienza di almeno 3 anni scolastici nell'attività di trasporto scolastico. Per ogni autista fino ad un massimo di 3 autisti.....p.ti 4	
<b>c. maggiori automezzi di scorta rispetto al minimo previsto</b>	<b>Max punti 3/100</b>
Per ogni scuolabus fino ad un massimo di 3.....p.ti 1	
<b>d. dislocazione del deposito dei mezzi della ditta</b>	<b>Max punti 8/100</b>
Deposito posto nel territorio del Comune di Vignolo.....p.ti 8	
Deposito posto fuori dal Comune di Vignolo entro 10 Km dal centro di Vignolo.....p.ti 4	
Deposito posto fuori dal Comune di Vignolo entro 25 Km dal centro di Vignolo.....p.ti 1	
<b>e. disponibilità ad effettuare gite gratuitamente</b>	<b>Max punti 12/100</b>
mettendo a disposizione un autobus e relativo autista per l'effettuazione di viaggi, andata e ritorno, per uscite scolastiche all'interno del Comune di Vignolo o dei Comuni limitrofi, per un impegno massimo orario di 6 ore e ad una distanza non superiore a 50 Km calcolando come punto di partenza la sede dell'istituto scolastico interessato dal servizio.  Per ogni singolo viaggio.....p.ti 0,50	

L'aggiudicazione è effettuata in favore dell'impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato. Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

### Articolo 8 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell'art. 216 c. 13 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

### Articolo 9 - Svolgimento delle operazioni di gara

La gara avrà inizio il giorno **22 luglio 2016 alle ore 9:00** presso una sala della sede operativa dell'Unione Montana Valle Stura, con sede in Via Divisione Cuneense n. 5 – 12014 DEMONTE. Alla gara possono assistere rappresentanti delle imprese in possesso di delega, ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall'articolo 77 c. 7 del D.lgs. 50/2016.

*Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.*

In primo luogo la commissione esaminerà **in seduta pubblica** la documentazione amministrativa (Busta n. 1), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente disciplinare di gara.

A questo punto la stazione appaltante può provvedere al controllo indicato all'articolo 10 (*controllo sul possesso dei requisiti*) del presente disciplinare.

A conclusione di questa fase di verifica si riprendono le operazioni di gara e la commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (Busta n. 2).

Dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (Busta n. 2) che deve avvenire sempre in seduta pubblica, la commissione, **in seduta riservata**, provvede alla valutazione del merito tecnico delle offerte ed alla relativa attribuzione dei punteggi attraverso il seguente criterio: la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" seguendo le linee guida riportate nell'allegato G del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Le motivazioni seguite dalla commissione nell'attribuzione dei punteggi alle singole voci costituenti l'offerta tecnica devono essere precisate nel verbale descrittivo delle operazioni di gara.

Conclusa questa valutazione, si prosegue **in seduta pubblica** e, dopo aver dato lettura ai presenti della graduatoria di merito provvisoria, si procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (Busta n. 3) e all'attribuzione dei relativi punteggi.

A questo punto la commissione formalizza la nuova graduatoria di merito rispetto alla quale provvede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse.

Se il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare, la commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 97 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi della commissione di aggiudicazione.

Conclusa la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, così come indicata all'articolo 11 (*offerte anormalmente basse*) del presente disciplinare, la commissione di aggiudicazione, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue, formalizza la graduatoria di merito e propone l'aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, cioè dell'offerta che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

L'amministrazione può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.

## **Articolo 10 - Controllo sul possesso dei requisiti**

La stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate si riserva, qualora ricorrano particolari necessità, di richiedere alle ditte partecipanti di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente disciplinare, ai sensi della normativa transitoria contenuta nell'art. 216 c. 13 del D.Lgs. n.50/2016 (ed in ragione del combinato disposto degli artt. 32 c. 7, 36, c. 5 e 6, 80 c. 6, 81, 83, c. 8 e 86, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016), eventualmente anche limitatamente alla visione dei dati riportati nel Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. di cui all'art. 213, comma 10, dello stesso Codice.

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, l'amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Tale richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. Tali richieste verranno effettuate mediante il sistema Avcpass.

## **Articolo 11 - Offerte anormalmente basse**

L'amministrazione valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.

In ogni caso l'amministrazione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, il responsabile del procedimento procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 97 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi della commissione di aggiudicazione.

Il responsabile del procedimento procederà a richiedere per iscritto all'offerente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione per iscritto delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, operando secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Ove il responsabile del procedimento non ritenga che le giustificazioni presentate siano sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. A tal fine sarà assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare per iscritto le precisazioni richieste.

L'amministrazione esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile. L'amministrazione sottopone alla verifica di anomalia la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

#### **Articolo 12 - Adempimenti richiesti all'impresa aggiudicataria**

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, entro 60 giorni dall'aggiudicazione dovrà rimborsare a codesta Amministrazione Appaltante le spese sostenute per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ammontanti ad € 671,00 (IVA inclusa).

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall'amministrazione, per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fidejussoria definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

#### **Articolo 13 - Subappalto**

Tutte le prestazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 105 (*Subappalto e attività che non costituiscono subappalto*) del D.Lgs. 50/2016, fermo restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore o cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite solo nei casi elencati all'art. 105 c. 13 lett. a), b), c) del D.Lgs. 50/2016. A tal fine l'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In tutti gli altri casi l'incombenza spetta all'Appaltatore che entro venti giorni dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'aggiudicatario al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Trova inoltre applicazione l'articolo 35, commi da 28 a 34, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

#### **Articolo 14 - Accesso agli atti**

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito in relazione:

- a) all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- c) al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
- c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto;
- d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

#### **Articolo 15 - Tutela dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto dei servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

#### **Articolo 16 - Norme diverse**

L'amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avvengono mediante PEC (posta elettronica certificata).

#### **Articolo 17 - Acquisizione dei documenti di gara**

Il presente disciplinare di gara è reperibile sull'albo pretorio di codesto ente al seguente indirizzo: <http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Home.aspx?Ce=umvllstr968> o ritirabile, previo pagamento delle spese, presso l'ufficio contratti C.U.C. (tel. 0171/959143).

Tutti i documenti di gara sono visionabili al suddetto indirizzo internet.

E' possibile l'acquisizione di tutti i documenti sopra indicati presso l'ufficio segreteria dell'Unione Montana Valle Stura previo pagamento delle relative spese.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Giorgio Chiapello (tel. 0171.955555) – PEC: unionemontana.vallestura@pec.it

Demonte, lì 29.06.2016

Il Responsabile della C.U.C.  
*arch. Anna Bertola*